

## ALLEGATO A

Regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi : procedura regionale per l'attribuzione del numero d'identificazione ad alcuni operatori del settore mangimistico già registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/05.

Il Regolamento (CE) n. 767/2009, in applicazione dal 1 settembre 2010, dà la possibilità di attribuire un numero d'identificazione ad operatori del settore mangimistico, registrati ai sensi del Regolamento CE 183/05 come produttori di mangimi composti conto terzi. Il suddetto numero può essere utilizzato per identificare in etichetta il produttore del mangime in caso di produzione conto terzi, in alternativa alla ragione sociale ed indirizzo.

Il numero d'identificazione di cui sopra, viene assegnato dalla Regione ai produttori di mangimi composti, già registrati presso la propria Asl di competenza ai sensi del Regolamento 183/05, che ne facciano richiesta utilizzando il modello allegato e secondo la procedura di seguito descritta.

### **PROCEDURA OPERATIVA**

I produttori di mangimi composti, già registrati presso la propria Asl di competenza ai sensi del Regolamento 183/05, presentano alla Regione Lazio – Area Sanità Veterinaria per il tramite della Asl territorialmente competente, la richiesta di assegnazione del numero d'identificazione in bollo (Allegato A/1) debitamente compilata in ogni sua parte timbrata e firmata dal legale rappresentante la ragione sociale.

Il Servizio Veterinario dell'Asl territorialmente competente verifica la correttezza della documentazione presentata e trasmette alla Regione l'istanza con il parere favorevole;

La Regione Lazio, ricevuta la richiesta ed il parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Asl competente assegna, con proprio provvedimento, un numero di identificazione, il cui formato è quello previsto dall'all. V, capo II del Regolamento (CE) n. 183/05, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del Regolamento 767/2009.

Il formato univoco del numero d'identificazione è costituito, dal codice ISO dello Stato IT, seguito da un massimo di n. 8 caratteri di cui sei numerici e due alfanumerici indicanti la provincia sede della registrazione (es. IT 00000 1FI).

La Regione Lazio trasmette il proprio provvedimento di assegnazione del numero d'identificazione al Servizio Veterinario della Asl competente per territorio, che provvede a notificarlo all'interessato, dandone riscontro alla Regione. All'atto della notifica sull'atto originale dovrà essere apposta marca da bollo del valore corrente.

La Regione, sempre su richiesta dell'operatore (Allegato A/1), può confermare il vecchio numero di registrazione, rilasciato ai sensi del D.L.vo n. 123/1999, agli operatori che erano registrati ai sensi di tale decreto, modificando nel precedente atto autorizzativo, il riferimento normativo per cui tale numero fu rilasciato con l'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento(CE) n. 767/2009. Anche in questo caso la Regione Lazio trasmette il proprio provvedimento di assegnazione del numero d'identificazione al Servizio Veterinario della Asl competente per territorio, che provvede a notificarlo all'interessato, dandone riscontro alla Regione. All'atto della notifica sull'atto originale dovrà essere apposta marca da bollo del valore corrente.

L'Area Sanità Veterinaria della Regione Lazio predispone e mantiene aggiornato l'elenco specifico degli operatori del settore dei mangimi registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005 ed identificati ai sensi del articolo 17 comma 1 c) del regolamento (CE) n. 767/2009. Tale elenco, conforme al formato dell'allegato V, capo 1 del regolamento (CE) n. 183/05 è accessibile e consultabile sul portale del Ministero.